

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Entrata ed uscita degli studenti da scuola e relativa vigilanza

(Art. 34 del Regolamento dell'Istituzione Scolastica)

- a) Gli studenti possono entrare nella scuola dopo il suono della prima campana che precede l'inizio delle lezioni, pertanto il personale docente della prima ora di lezione è tenuto a trovarsi in aula almeno cinque (5) minuti prima dell'inizio delle lezioni stesse per ricevere gli studenti.
- b) Il Dirigente Scolastico sentiti i collaboratori, stabilisce i turni di sorveglianza durante l'intervallo delle lezioni.
- c) Sarà compito del Docente dell'ultima ora di lezione sorvegliare l'uscita degli studenti dall'aula e dall'Istituto.
- d) Per quanto concerne l'accompagnamento degli studenti dalla sede della scuola alle palestre e viceversa, si fa riferimento a quanto riportato dalle C.M. 321/63 20/77; n. 1488/B del 30/03/80 Ispettorato per L'Educazione Fisica e Sportiva.
- e) In relazione invece all'accompagnamento degli studenti in visita didattica è necessario che questi ultimi siano stati autorizzati dai genitori.
- f) Nel corso delle lezioni gli studenti possono lasciare l'aula, non prima della fine della prima ora, solo per casi di assoluta necessità, uno per volta e per breve tempo, previa autorizzazione dell'insegnante. Nel caso che vogliano o debbano conferire con il Dirigente Scolastico o con la segreteria l'autorizzazione è concessa soltanto nel periodo dell'intervallo.
- g) Gli studenti che si presentano a scuola dopo l'inizio delle lezioni sono ammessi in classe dal Docente dell'ora solo se il ritardo è motivato e non supera i dieci minuti. Sarà comunque cura del Docente dell'ora annotare il ritardo (R) sul registro di classe. Periodicamente (almeno ogni quindici giorni) il Docente Coordinatore controllerà tali ritardi.
- h) Per ritardi superiori ai dieci minuti, lo studente sarà ammesso a frequentare le lezioni a partire dalla seconda ora previa autorizzazione del responsabile di sede e con l'obbligo di presentare richiesta di entrata posticipata nella apposita sezione del libretto personale.
- i) L'ingresso alla terza ora potrà essere autorizzato solo dalla Presidenza, dai collaboratori del Dirigente Scolastico o dai responsabili di sede in casi eccezionali e con debita motivazione.
- j) Gli studenti non saranno comunque ammessi a frequentare le lezioni della giornata dopo l'inizio della terza ora, a meno che l'entrata in ritardo non sia debitamente documentata.
- k) Lo studente che entra a scuola in ritardo senza giustificazione è obbligato a presentarla il giorno successivo.
- l) Eventuali ritardi nei rientri in classe dopo l'intervallo o al cambio dei Docenti vanno segnalati sul registro di classe e se recidivi daranno luogo a provvedimenti disciplinari su proposta del Coordinatore di classe.
- m) Gli studenti possono essere autorizzati ad uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni a seguito di preventiva richiesta scritta sul libretto personale, controfirmata da un genitore, se minorenne, o dallo studente stesso se maggiorenne. Tale richiesta, dopo essere stata depositata presso il centralino delle rispettive sedi entro le ore 8.30 del giorno stesso, sarà riconsegnata tramite i collaboratori scolastici allo studente interessato e al momento dell'uscita sarà riportata sul registro di classe a cura del Docente dell'ora. Per gli alunni minorenni l'uscita anticipata sarà consentita solo se accompagnati da un genitore o da altra persona maggiorenne, con delega. In via eccezionale per uscite anticipate urgenti e per impossibilità provata di venire di persona a prelevare il minorenne, si accetterà soltanto liberatoria scritta inviata via fax al numero 0481/546335 per il D'Annunzio e al numero 0481/533756 per il Fabiani. Il Docente Coordinatore è tenuto a controllare periodicamente le richieste di uscita anticipata.
- n) Le entrate ed uscite in ore diverse da quelle della classe autorizzate dalla Presidenza per tutto l'anno sono segnate a fianco del nominativo dello studente sulla seconda copertina del registro di classe; esse possono verificarsi nei casi di alunni che non si avvalgono delle lezioni di religione cattolica e che non hanno optato per attività alternative, o alunni che devono utilizzare mezzi

pubblici soggetti a particolari orari.

Giustificazione delle assenze

(Art. 35 del Regolamento dell'Istituzione Scolastica)

- a) Gli studenti sono tenuti a presentare giustificazione delle assenze sul libretto a firma di uno dei genitori, se minorenni, o propria, se maggiorenni. In caso di malattia non sarà necessario esibire certificato medico anche se l'assenza supera i cinque giorni.
- b) La giustificazione dell'assenza spetta all'insegnante della 1ª ora di lezione che firmerà il libretto e annoterà sul registro di classe l'avvenuta giustificazione; nel caso l'insegnante non ritenesse validi i motivi addotti o le assenze fossero prolungate e ripetute lo comunica al Coordinatore, il quale informerà del fatto i genitori.
- c) Se lo studente non presenta la giustificazione il docente della prima ora annoterà il suo nome sul registro di classe nella colonna "comunicazioni" rilevando che l'alunno "non ha giustificato l'assenza/e", nella pagina del giorno successivo; se lo studente non presenta la giustificazione neanche il giorno dopo egli potrà essere ammesso a scuola solo dalla Dirigenza.

Astensione volontaria dalle lezioni

(Art. 36 del Regolamento dell'Istituzione Scolastica)

L'astensione volontaria personale o collettiva dalle lezioni da parte degli studenti (il c.d. sciopero) viene considerata comunque assenza ingiustificata. Gli alunni che all'inizio della prima ora non saranno presenti in aula verranno considerati assenti; è ammessa comunque la normale procedura per l'ingresso alla seconda ora (cfr. art. 33).

Nel caso di studenti minorenni dovrà essere presentata dagli stessi, il giorno di rientro a scuola, una dichiarazione del genitore di essere a conoscenza dell'astensione volontaria del proprio figlio dalle lezioni.

L'assenza conseguente all'astensione volontaria, non potendo in alcun modo essere giustificata, verrà valutata per l'aspetto disciplinare dai competenti organi.

In caso di gravi eventi o di particolari situazioni tali organi potranno valutare, di volta in volta, l'opportunità di considerare la tollerabilità dell'astensione collettiva, a tal fine sarà cura del Comitato Studentesco e/o del Rappresentante d'Istituto illustrare al Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci, nei giorni precedenti l'evento, le motivazioni che lo determinano.

Nel caso in cui gli eventi che determinano l'astensione volontaria dalle lezioni non consentano l'attivazione della procedura, sarà cura del capo d'Istituto valutarne le motivazioni e portarle all'attenzione degli OO. CC. per le eventuali decisioni disciplinari.

In caso di astensione volontaria dalle lezioni degli studenti il docente della prima ora deve restare in aula per consentire l'ingresso a coloro che non intendono aderire.

Qualora gli alunni presenti fossero in numero superiore al 60% è in facoltà del docente svolgere regolare lezione, altrimenti è tenuto a programmare attività alternative.